

Codice A1610B

D.D. 4 ottobre 2021, n. 635

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CRAVANZANA (CN) - Intervento: Lavori di miglioramento fondiario mediante asportazione di aree boscate e piantumazione di nocioleti. F. 10 e 6, mappali vari. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 635/A1610B/2021

DEL 04/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CRAVANZANA (CN) – Intervento: Lavori di miglioramento fondiario mediante asportazione di aree boscate e piantumazione di nocioleti. F. 10 e 6, mappali vari. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza dell' *omissis* pervenuta dall'Unione Montana Alta Langa, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha

predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori

deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/ 920 /2021A/A1600A

Rif. n. 73091/A1610B del 23/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CRAVANZANA (CN)
Intervento: Lavori di miglioramento fondiario mediante asportazione di aree
boscate e piantumazione di nocioleti. F. 10 e 6, mappali vari.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dall'Unione Montana Alta Langa, in data 23.06.2021, con nota prot.4849 del 18.06.2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento in progetto è inerente alla trasformazione d'uso di alcuni appezzamenti di terreno boscato, situati nella parte centrale del territorio comunale di Cravanzana, nella porzione sommitale del bacino del Rio S.Vitale, affluente del Torrente Belbo; l'obiettivo dei previsti lavori, è il recupero dell'uso agricolo di alcune aree, per una superficie complessiva di circa 40.800 mq., che nel recente passato erano già destinate ad attività agraria e che, a seguito dell'abbandono culturale, sono state invase da formazioni boschive spontanee; di tale superficie, su circa 26.200 mq. sono presenti boschi con più di 30 anni; al fine della lavorabilità dei terreni, a seguito dell'asportazione della compagine boschiva e della rimozione delle ceppaie, sono previste opere di movimentazione del suolo, finalizzate alla preparazione dell'impianto di tre nocioleti, coltivazione peculiare e pregiata dei territori dell'Alta Langa; i terreni oggetto d'intervento sono collinari, con pendenze adeguate alla coltivazione della nocciola e, data la morfologia della vasta area interessata,

considerato che i tre noccioleti sono collocati su piani altimetrici e esposizioni diversi, viene garantita una non eccessiva uniformità colturale, e un'ideale integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico interessato,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004,

preso atto che la superficie forestale oggetto d'intervento, è situata nei confini di una valle laterale, incassata, che risulta poco visibile dai percorsi e dai punti panoramici della Valle Belbo,

considerato che i territori dell'Alta Langa, sono molto ricchi di superfici boschive, e che i noccioleti di nuovo impianto si inseriscono in una parte di territorio con versanti di notevole pendenza, dove sono presenti altri impianti di nocciolo,

visto che per l'esecuzione dei lavori necessari ad una idonea preparazione delle aree d'impianto dei noccioleti, non sono realizzati manufatti emergenti, ma alcune opere di ingegneria naturalistica,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- al fine di ottenere un integrato inserimento paesaggistico delle previste coltivazioni, il sesto d'impianto del nocciolo assecondi le naturali linee di pendenza dei terreni, e la complessiva area d'intervento sia suddivisa in appezzamenti unitari, con dimensioni simili a quelle esistenti in origine

(estensione massima di circa un ettaro), separandoli in modo adeguato con le tradizionali capezzagne e scoline;

- siano salvaguardate le porzioni di bosco limitrofe a quelle oggetto d'intervento, al fine di tutelare l'alternanza delle coltivazioni presenti nella località, limitando in tal modo anche l'impatto paesaggistico originato dalle monoculture all'interno dei territori in esame;
- sia effettuato l'inerbimento controllato su tutte le superfici interessate dall'impianto dei nocciolati;
- sia posta particolare cura nell'esecuzione della scogliera nel tratto del rio San Vitale, che presenta integri caratteri di naturalità; a tal fine la grandezza dei massi sia proporzionale all'ampiezza delle sponde, i loro giunti siano a vista, e sia effettuato il raccordo con il piano di campagna tramite opportuni riporti di terra e la messa a dimora di vegetazione;
- siano salvaguardati, se presenti, sia i sentieri di comunicazione tra gli appezzamenti di terreno e i territori contermini, sia alcuni esemplari arborei di maggior pregio, posti ai margini delle aree dell'impianto in progetto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Lettera-Unione Montana-Alta Langa</i>	DOTT_FOR_S. pdf
2	<i>Istanza</i>	Istanza_Paesaggistica_Regione_Piemonte .pdf
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Elab_1_30_Relazione_paesaggistica . pdf.p7m
4	<i>Relazione Descrittiva</i>	Elab_1_10_Relaz_descrittiva .pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico - Inquadramento</i>	Tav_2_10_Planimetrie_di_inquadramento .pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico - Planimetria scavi-riporti</i>	Tav_3_20_Planimetria_Scavi_e_Riporti .pdf.p7m

7	<i>Elaborato grafico - 1 Sezioni scavi- riporti</i>	Tav_3_30a_Sezioni_di_rilievo_e_progetto .pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico - 2 Sezioni scavi- riporti</i>	Tav_3_30b_Sezioni_di_rilievo_e_progetto .pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico - regimazione Rio</i>	Tav_3_40_Regimazione_Rio_S_Vitale .pdf.p7m
10	<i>Documentazione fotografica</i>	Elab_1_50_Documentazione_fotografica .pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore

Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Corso Bolzano, 44 - 10121 TORINO

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E.p.c.

Unione Montana Alta Langa

Piazza Oberto, 1 – 12060 Bossolasco (CN)

unionemontana.altalanga.cn@legalmail.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 88240/2021 del 27/07/2021
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **CRAVANZANA - (CN)**
Lavori di miglioramento fondiario mediante asportazione di aree boscate e piantumazione di noccioletti
Fg. 10 e 6, mappali vari
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 27/07/2021
protocollo entrata richiesta n. 11832 del 28/07/2021
RICHIEDENTE:
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte - *Settore Territorio e Paesaggio*
Pubblico
ALTRO CONTENUTO:

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda le opere per "lavori di miglioramento fondiario mediante asportazione di aree boscate e piantumazione di noccioletti" in Cravanzana (CN);

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1, alla lettera g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. *territori coperti da foreste e da boschi*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2008 e s.m.i., gli interventi in oggetto sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e la valutazione positiva condizionata ivi espressa;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, c. 7 del citato Decreto, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, condividendo le considerazioni contenute nella citata *Relazione* e valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, facendo proprie le condizioni espresse dalla Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile dell'istruttoria
Arch. Simona Borla



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N